



Decreto Dirigenziale n. 61 del 15/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

PRAE - L.R. N. 54/85 E SMI - COMUNE DI BENEVENTO LOCALITA' LAMMIA - F.6 PART.LLE N. 153 E 159. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UNA CAVA DI PRESTITO DI CALCARE, AI SENSI DELL'ART. 34 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRAE, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 48.660,00 - DITTA: "FORTORINA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA ALLA VIA F. ZANARDI N. 372, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02602101202.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro deve realizzare i lavori di costruzione della variante alla SS 212 tra il Bivio di Pietrelcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti il cui Ente appaltante è l'A.N.A.S. S.p.A. con Direzione Generale in Roma;
- b. che dagli atti prodotti risulta, così come da progetto esecutivo dell'opera, un'esigenza complessiva di materiale inerte pari a mc. 800.290,32 ed un esubero da portare in discarica pari a mc. 1.221.534,99;
- c. che, con D.D. n. 60 del 11/07/2008, è stata autorizzata una prima cava di prestito per una volumetria estraibile di mc. 359.458,782 alla località Lammia del comune di Benevento per la quale, allo stato, i lavori di estrazione sono in corso nella terza ed ultima fase (rif. Verbale di sopralluogo del 09/06/2011 - prot. reg. n. 458581 del 10/06/2011);
- d. che, con istanza del 11.03.2010 - prot. regionale n. 403241 del 07.05.2010, il Consorzio Ravennate ha chiesto, per far fronte all'esigenza dei quantitativi di materiale necessari alla realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 34 delle Norme d'Attuazione del PRAE, l'apertura di una seconda cava di prestito alla Loc. Lammia del Comune di Benevento part.lla 153-159-167 e 268 del fg. 6, adiacente a quella già autorizzata con il predetto D.D. n. 60/2008;
- e. che, con nota n. 430125 del 17.05.2010, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo;
- f. che, sulla base delle verifiche istruttorie, i cui esiti sono riportati nella relazione prot.-reg. n. 559826 del 30/06/2010, risultando il progetto non rappresentativo dell'effettivo stato dei luoghi, con nota n. 559839 del 30.06.2010, ne è stata chiesta la rielaborazione unitamente alla presentazione di documenti amministrativi;
- g. che il Consorzio Ravennate, con nota del 03.09.2010 – prot. reg n. 717044, ha trasmesso il progetto rielaborato, limitato alle sole part.lla n. 153 e 159 del foglio 6 ed ha prodotto gli ulteriori atti amministrativi richiesti;
- h. che, con relazione istruttoria prot. reg. n. 807317 del 07/10/2010, sono stati esaminati gli atti progettuali e le integrazioni trasmesse. La stessa relazione, verificate le condizioni di legittimità per il prosieguo amministrativo, conclude per la indizione e convocazione di una Conferenza di Servizi;
- i. che, con nota n. 807367 del 07/10/2010, è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 28.10.2010;
- j. che, successivamente alla seduta del 28.10.2010, se ne sono tenute altre tre, rispettivamente in data 21.01.2011, 22.02.2011 e 28.03.2011;
- k. che, nell'ambito della Conferenza di Servizi, il Consorzio Ravennate, con nota acquisita il 22.10.2010-prot. reg. n. 848939, ha trasmesso l'istanza di valutazione di assoggettabilità alla V.I.A., corredata della documentazione tecnica ed amministrativa;
- l. che, con nota n. 849173 del 22.10.2010, questo Settore ha avviato presso il competente Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli le procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., trasmettendo la relativa documentazione tecnica ed amministrativa. In data 04.11.2010 - prot. reg. n. 879933, il Settore Tutela dell'Ambiente ha chiesto atti integrativi, poi trasmessi dal Consorzio Ravennate in data 13.01.2011 – prot. reg. n. 24192;
- m. che la Conferenza di Servizi, dopo vari differimenti adottati ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 e s.m. ed i., è stata dichiarata chiusa nella seduta del 28.03.2011, così come da relativo verbale prot. 252996 del 30.03.2011, rinviando gli atti al procedimento amministrativo, ai sensi del comma 6 bis dell'art.14 ter della predetta legge;
- n. che il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa con sede a Bologna alla via Marco Emilio Lepido n. 182/2 Codice fiscale-Partita IVA e n. reg. imp. 00281620377, con nota n. 2689 del 20/06/2011- prot. reg. n. 498436 del 24/06/2011, ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate;
- o. che il Consorzio Ravennate è capogruppo dell' associazione temporanea di imprese di cui fanno anche parte Rillo Costruzioni a r.l. e Uniland Società Consortile srl;
- p. che il Consorzio Ravennate e la Uniland Società Consortile srl hanno affidato l'esecuzione delle opere di loro competenza, rispettivamente alla ditta Intini Angelo srl e alla Cooperativa Costruzioni Società Cooperativa;

- q. che le imprese Rillo Costruzioni a r.l., Intini Angelo srl e Cooperativa Costruzione Società Cooperativa hanno costituito in data 18/11/2005 la "FORTORINA Società Consortile a r.l.";
- r. che la FORTORINA Società Consortile a r.l. è la società diretta esecutrice dell'appalto come già comunicato al committente Anas spa in data 16/02/2007;
- s. che con la già citata nota n. 2689 del 20/06/2011- prot. reg. n. 498436 del 24/06/2011 il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa ha prodotto formale istanza affinché venga rilasciata la concessione estrattiva per lo sfruttamento della cava di prestito ubicata in Benevento alla località Lammia, già richiesta dal Consorzio Ravennate, alla "FORTORINA Società Consortile a r.l." con sede legale in Bologna alla via F. Zanardi n. 372, Registro delle Imprese di Bologna n. 02602101202 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 02602101202;
- t. che con nota 13/07/2011- prot. reg. n. 551853 del 13/07/2011 la Fortorina Società Consortile a r.l. ha inoltrato formale istanza per il rilascio della concessione estrattiva ad esercire la cava di prestito in Benevento alla località Lammia;
- u. che alla predetta nota risulta allegata la certificazione rilasciata dall'ANAS in data 13/07/2011 attestante che la Fortorina Società Consortile è esecutrice dei lavori di che trattasi;

RILEVATO:

- a. che la variante alla S.S. 212 tra il Bivio di Pietrelcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti costituisce importante opera pubblica a notevole rilevanza territoriale, essendo una fondamentale arteria di collegamento tra il capoluogo Benevento e l'entroterra "Fortorino";
- b. che l'opera in costruzione, pertanto, si connota come infrastruttura di grande interesse e valore non solo regionale, collegando di fatto nel suo intero sviluppo il capoluogo sannita con l'alto Fortore;
- c. che in provincia di Benevento l'attuale situazione di produzione per la classe merceologica del calcare è pari a mc. 23.905, così come si evince dagli atti d'Ufficio e, pertanto, non può assolutamente soddisfare la richiesta di materiale necessario alla realizzazione dell'opera; è così dimostrata l'impossibilità di reperire nelle cave di calcare presenti sul territorio della provincia i quantitativi di materiale necessario, né lo stesso, allo stato, risulta reperibile con gli ordinari strumenti previsti dal PRAE;
- d. che in relazione anche ai tempi di consegna dei lavori e di esecuzione degli stessi, l'opera riveste carattere d'urgenza;
- e. che è attestato dall' ANAS (prot.CNA-0008202-P del 08.03.2007) che, in fase di definizione del progetto, non si è potuto indicare la cava da cui approvvigionarsi, in quanto, a seguito di specifica richiesta del 4.04.2003, è stato indicato con nota n.106348 del 15.04.2003, da questo stesso Ufficio, un elenco di cave autorizzate, poi risultate nel 2007 (nota questo Settore n.128829 del 9.2.2007) inattive o sostanzialmente esaurite; medesima attestazione evidenzia anche che alla data di redazione del progetto definitivo (28.08.2003) il PRAE non risultava ancora redatto;
- f. che è pure attestato dallo stesso Ente (prot.CNA-0030667-P del 27.07.2010) *"il persistere della necessità di reperire materiale inerte calcareo"* per il completamento dei lavori di costruzione della Variante alla SS 212 tra il bivio di Pietrelcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti;
- g. che trattasi di esigenza straordinaria di materiale, per la quale, in ogni caso, conformemente a quanto disposto al comma 5 dell'art.34 delle N.A. del PRAE, l'area di sfruttamento comprende anche un sito di cava abbandonato ricadente nel raggio di 30 Km dall'opera da realizzare;
- h. che il Consorzio Ravennate, con nota del 18/05/2011-prot.reg. n. 403826 del 23/05/2011, ha trasmesso sia il cronoprogramma dei lavori relativo *"alla costruzione della Variante alla SS 212 tra il bivio di Pietrelcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti"* sia il nuovo cronoprogramma dei lavori di coltivazione e recupero ambientale della cava di prestito che è calibrato proprio sui tempi di esecuzione dei lavori della "Fortorina";
- i. che l'ANAS S.p.a. ha rappresentato, con nota n. CNA-0019555-P del 10/05/2011-prot.reg. n. 402674 del 20/05/2011, una previsione di ultimazione dei lavori per *"la costruzione della Variante alla SS 212 tra il bivio di Pietrelcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti"* entro il primo trimestre del 2013;
- j. che, pertanto, risulta soddisfatto il comma 3 dell'art. 34 delle Norme di Attuazione del PRAE;
- k. che la soluzione progettuale del recupero ambientale può ritenersi sicuramente migliorativa dell'attuale stato dei luoghi, in quanto ripristina le originarie condizioni morfologiche con il recupero ambientale anche della cava abbandonata presente in sito;

PRESO ATTO:

- a. della documentazione presentata dal Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa consistente in:

- a.1. copia atto costitutivo associazione temporanea di imprese Consorzio Ravennate/Rillo Costruzioni Srl/Uniland Soc Cons a.r.l.;
- a.2. copia atto costitutivo e statuto "Fortorina S.c.a r.l.";
- a.3. copia comunicazione 16/02/2007 di Consorzio Ravennate ad ANAS di costituzione di società consortile "Fortorina";
- a.4. copia richiesta Consorzio Ravennate del 11/03/2010 per apertura cava di prestito;
- a.5. copia lettera Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa ad ANAS del 01/06/2011 di avvenuta fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate;
- a.6. copia atto di fusione per incorporazione del 26/05/2011;
- a.7. copia certificato camerale CCIAA di CCC Società Cooperativa;
- a.8. copia certificato camerale Fortorina Soc.Cons. a r.l.;
- a.9. istanza Fortorina Soc.Cons. a r.l. del 13.07.2011;
- b. che la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, con nota n. 6225 del 05/05/2010 - prot. reg. n. 397535 del 06.05.10, ha espresso parere favorevole *"a condizione che gli interventi siano seguiti dal personale tecnico scientifico dell'Ufficio Archeologico di Benevento"*, per cui il Committente dovrà concordare con l'ufficio medesimo la data di inizio dei lavori, comunicando altresì i nominativi del Responsabile Tecnico del cantiere e della ditta esecutrice per i controlli di rito;
- c. che la Soprintendenza per i Beni Paesaggistici con nota n. 15322 del 20/07/10-prot. reg. n. 646777 del 29/07/10 ha precisato che *"dalla documentazione inviata non sono emersi gli estremi delle norme che impongono il parere di questa 'Amministrazione.....'"*;
- d. che, di fatto, non è richiesto il parere della Soprintendenza in relazione a quanto riferito dal comune di Benevento con la nota del 13/12/2010 - prot. reg.n. 1004967 del 16/12/2010: *"Inoltre, le stesse particelle non ricadono in zone vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. Art. 142 e non sono gravate da altri vincoli"*;
- e. che la Provincia di Benevento-Settore Territorio ed Ambiente, con nota n. 15972 del 28/10/10, prot. reg. n. 864894 ha trasmesso la nota dello STAP Foreste n. 855126 del 26/10/10, da cui si evince l'assenza di vincolo idrogeologico;
- f. che il Comune di Benevento, con nota del 13.12.2010 – prot. reg. 1004967 del 16.12.2010 ha rilasciato parere urbanistico positivo evidenziando, inoltre, che l'area non è gravata da alcun vincolo, ivi compresi quelli di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii.;
- g. che il Coordinatore dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con nota prot.reg. n. 203792 del 14/03/2011, ha trasmesso il D.D. n. 184 del 09/03/2011 relativo all'esclusione dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. espresso nella seduta del 17/02/2011, subordinandolo al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - g.1. *Per quel che concerne la ricomposizione ambientale è necessario evitare il ricorso al Salice ermillino (Salix retusa) indicato all'interno dello studio preliminare ambientale ed attenersi alle indicazioni sugli impianti vegetazionali(arborei,arbustivi ed erbacei) contenute nella relazione agronomica;*
 - g.2. *garantire il rispetto delle misure di mitigazione previste all'interno dello studio preliminare ambientale con particolare riferimento alla piena applicazione delle disposizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in ordine al terreno vegetale proveniente dall'esterno da utilizzare nelle fasi di ricomposizione ambientale;*
- h. che l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, con nota n. 2470 del 24.03.2011 – prot. reg. n. 240380 del 28/03/2011, ha espresso parere favorevole *"a condizione che venga accertata, anche in fase di coltivazione, l'eventuale presenza di falde adottando, se necessari, gli opportuni accorgimenti tecnici finalizzati alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea, anche in relazione al suo utilizzo"*;
- i. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 559019 del 15.07.2011;
- j. della nota prot. n. 559029 del 15.07.2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava, sul quale si sono espressi favorevolmente gli Enti interessati alla Conferenza di Servizi, è costituito, nello specifico, dai seguenti elaborati che, di fatto, illustrano l'esecuzione del progetto nel rispetto delle norme del PRAE:

- a.1. Elaborati geologici
 - A01 Relazione geologica;
 - A02 Carta topografica e modello digitale dello stato di fatto e di fine lavori;
 - A03 Carta geolitologica;
 - A04 Carta Geomorfologica;
 - A05 Carta Idrogeologica;
 - A06 Carta ubicazione indagini;
 - A07 Sezioni geologiche e verifiche di stabilità stato di fatto e di progetto;
 - A08 Carta di sintesi geologico-applicativa;
 - A09 Rilievo topografico di dettaglio su base catastale;
- a.2. Elaborati preparatori del progetto di coltivazione
 - B01. Relazione tecnico-descrittiva;
 - B02 Planimetria su base catastale;
 - B03.- B04 Inquadramento generale - Stralcio del Piano Regionale delle Attività Estrattive;
 - B05. Stralcio del PRG per un raggio di 500 metri;
 - B06. Distanza dal cantiere di realizzazione dell'asse viario;
 - B07. Stralcio ortofoto;
 - B08. Planimetrie a curve di livello;
 - B10a Foto dei capisaldi e coordinate;
 - B10b Documentazione fotografica;
 - B11 Relazione agronomica;
- a.3 Progetto di coltivazione
 - C01 Planimetria;
 - C02 - D02 Sezioni stato di fatto e di progetto;
 - C03 Cronoprogramma dei lavori aggiornato al maggio 2011;
 - C04 Computo volumetrico;
- a.4. Progetto di recupero ambientale
 - D01. Planimetrie;
 - E01 Piano economico finanziario;
 - E02 Certificati di laboratorio dei materiali impiegati;
- a.5. Atti amministrativi: Titolo di proprietà, Contratto di fitto, Visure catastali;
- b. che Il progetto di recupero ambientale, nelle sue linee di sistemazione finale, persegue i criteri di ricomposizione ambientale previsti dal PRAE, ricostruendo le originarie condizioni morfologiche "ante cava abbandonata";
- c. che la cava si sviluppa su di una superficie di mq. 48.660 ed è previsto un volume complessivo di estrazione pari a mc. 394.744;
- d. che è dimostrata la disponibilità dei suoli ai sensi dell'art.5 comma 2 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;

VISTO:

- a. il D.P.R. 24.07.1997 n. 616;
- b. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- c. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- d. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- e. il D. Lgs n. 624/96;
- f. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- g. il P.R.A.E.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, alla " FORTORINA Società Consortile a.r.l." con sede legale in Bologna alla via F. Zanardi n. 372, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02602101202:

- 1. ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii. e dell'art. 34 delle Norme di Attuazione del PRAE, l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale di una cava di prestito di calcare nel

- comune di Benevento alla località Lammia foglio 6 particelle n. 153-159 corrispondente ad una superficie di mq. 48.660 e per un volume complessivo di estrazione pari a mc. 394.744.
2. che, la durata dell'autorizzazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è fissata secondo il cronoprogramma in mesi 27 (ventisette) di cui mesi 21 (ventuno) per le attività di coltivazione e recupero ambientale e mesi 6 (sei) per la sistemazione ambientale finale, per cui la scadenza è stabilita alla data del 30/09/2013.
 3. che gli elaborati descrittivi e progettuali della coltivazione e recupero ambientale, dettagliatamente elencati alla lettera "a." dei "CONSIDERATO", sono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione e sono depositati in originale presso questo Settore-Ufficio Cave; copia vidimata degli stessi elaborati dovrà essere tenuta a disposizione, unitamente al suddetto provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti.
 4. che le prescrizioni degli Enti, testualmente richiamate nei "PRESO ATTO", costituiscono elemento pregnante della presente autorizzazione e vanno pedissequamente osservate.
 5. che, in particolare, si dovrà osservare quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, laddove precisa *"che gli interventi siano seguiti dal personale tecnico scientifico dell'Ufficio Archeologico di Benevento"*, per cui il Committente dovrà concordare con l'ufficio medesimo la data di inizio dei lavori, comunicando altresì i nominativi del Responsabile Tecnico del cantiere e della ditta esecutrice per i controlli di rito.
 6. che, in particolare, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al D.D. n. 184 del 09.03.2011 del Settore Tutela dell'Ambiente di seguito trascritte:
 - 6.1. *Per quel che concerne la ricomposizione ambientale è necessario evitare il ricorso al Salice ermellino (Salix retusa) indicato all'interno dello studio preliminare ambientale ed attenersi alle indicazioni sugli impianti vegetazionali (arborei, arbustivi ed erbacei) contenute nella relazione agronomica.*
 - 6.2. *garantire il rispetto delle misure di mitigazione previste all'interno dello studio preliminare ambientale con particolare riferimento alla piena applicazione delle disposizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. In ordine al terreno vegetale proveniente dall'esterno da utilizzare nelle fasi di ricomposizione ambientale.*
 7. che, in particolare, dovrà essere osservato quanto prescritto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, laddove ha espresso parere favorevole *"a condizione che venga accertata in fase di coltivazione, l'eventuale presenza di falde adottando, se necessari, gli opportuni accorgimenti tecnici finalizzati alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea, anche in relazione al suo utilizzo"*.
 8. che la validità del presente Decreto è subordinata alla stipula e presentazione della polizza fidejussoria nei termini di cui all'art. 6 della L.R. n. 54/85 e smi, per un capitale massimo di €. 321.880 pari all'intero importo del piano finanziario ed avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1 delle N. di A. del PRAE.
 9. che, preliminarmente all'inizio dei lavori, va verificata l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute agli artt. 38, 39 e 40 delle N. di A. del PRAE, redigendosi, in particolare, apposito "verbale di delimitazione" dell'area autorizzata così come da comma 6 dello stesso art. 40 delle Norme.
 10. che, al di là di quanto già previsto in progetto, vanno pure rispettate le disposizioni di cui all'art. 47 delle N. di A. del PRAE ed in particolare quelle indicate al comma 2.
 11. che, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, l'esercente è tenuto a darne comunicazione a questo Settore, indicando, tra l'altro, le nomine del Direttore responsabile di cava e di tutte le figure responsabili addette alla sicurezza in cava, redigendo apposito D.S.S. previsto dal D.Lgs n.624/96.
 12. che i materiali idonei al recupero ambientale sono quelli indicati agli artt. 52 e 61-comma 5 delle N.A. del PRAE e per gli stessi va certificata la compatibilità con il sito di destinazione secondo il disposto del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
 13. che la mancata esecuzione degli interventi di recupero darà luogo all'attivazione delle procedure di cui all'art. 15 - comma 1 - lettera d) delle N. di A. del PRAE.
 14. che, in relazione al presente titolo autorizzativo ed a quanto disposto dall'art. 16 delle N. di A. del PRAE e dell'art. 18 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii., nei modi indicati all'allegato B della deliberazione di G.R. n. 778/98 va stipulata con il Comune di Benevento apposita convenzione, cui è subordinata la validità del presente Decreto di autorizzazione.

15. che sono a carico della Società gli obblighi relativi al versamento del contributo annuo regionale dovuto ai sensi dell'art. 17 c.1 della L.R. 15/05 e di quello ambientale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.1/2008.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma;
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave.
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta.
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio.
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C..
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli.
 - 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento.
 - 1.1.8. Al Settore Tutela dell'Ambiente – Napoli.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Benevento.
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento.
 - 1.2.3. All'Amministrazione Provinciale di Benevento.
 - 1.2.4. Al Comando Carabinieri Stazione di Benevento.
 - 1.2.5. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici – Salerno.
 - 1.2.6. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Caserta.
 - 1.2.7. All'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno Caserta.
 - 1.3. al Comune di Bologna per la notifica al titolare dell'autorizzazione "FORTORINA Società Consortile a r.l." con sede alla via F. Zanardi n. 372.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio